



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 471	di data 12/12/23

Oggetto: L.P. N. 13/2007. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER PERSONE DISABILI. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00 PER L'ANNO 2024.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che:

- il Comune di Trento eroga servizi socio-assistenziali di livello locale in base alla disciplina prevista dalla Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- tali funzioni sono esercitate in regime di titolarità e, come previsto dall'art. 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme che, nel loro insieme, formano il Territorio Val d'Adige, secondo quanto disposto dalla convenzione 27.09.2011 n. 23422 racc.;
- il protocollo operativo 19.01.2012, n. 23587 racc., in materia di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'art. 5, comma 1 lettera b) della succitata convenzione, ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni e dei servizi oggetto dello stesso al Comune di Trento e, in particolare, al Servizio Attività sociali (ora Servizio Welfare e coesione sociale);
- nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale;

vista in particolare la deliberazione della Giunta provinciale di data 28.05.2021, n. 911 di aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura, che ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali, individuando le prestazioni e i servizi di livello locale e i relativi livelli essenziali transitori nonché le attività aggiuntive;

atteso che tra i servizi di competenza locale rientrano i servizi di ambito residenziale rivolti a persone con disabilità;

preso atto che a decorrere dalla data del 20.01.1962 una persona al tempo minore affetta da grave disabilità residente nel Comune di Trento è stata affidata all'Istituto Opera della Provvidenza di S. Antonio di Sarameola di Rubano (PD);

atteso che, in riscontro a specifica richiesta della Giunta provinciale, la Giunta municipale del Comune di Trento - con deliberazione n. 393 di data 12.03.1962 - ha disposto di assumere a tempo indeterminato metà della retta per il ricovero della minore di cui al punto precedente versando tale importo alla Provincia di Trento che avrebbe provveduto al pagamento dell'intera retta al predetto Istituto utilizzando quindi risorse del bilancio provinciale per la restante

pagina 1/5

metà della retta;

rilevato che la citata deliberazione ha stabilito che l'impegno rimanga valido anche nell'eventualità che, in base a provvedimenti dell'istituto ricoverante, la retta subisca variazioni rispetto alla misura allora applicata;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 987 di data 20.04.1962 con la quale la Provincia di Trento assumeva a tempo indeterminato, con effetto dal 20.01.1962, la retta per l'inserimento della minore di cui trattasi, salvo il recupero della retta stessa a carico del Comune;

vista altresì la deliberazione della Giunta provinciale n. 2337 di data 31.05.1968 con la quale la Provincia assumeva l'onere della retta di affido per la minore nel nuovo ammontare decorrente dal 1968 e assumeva altresì l'onere della relativa retta anche nell'eventualità in cui l'importo subisse variazioni rispetto alla misura allora applicata nonché nel caso in cui l'assistita fosse trasferita in altra struttura, stabilendo di recuperare dal Comune di Trento, competente per domicilio di soccorso, la somma pari alla metà della retta di affido;

vista la nota prot. 5901 di data 12.04.1989 con la quale la Provincia comunicava alla famiglia interessata l'impossibilità di assumere impegni di spesa verso l'istituto Opera della Provvidenza S. Antonio a favore dell'utente in parola, atteso che dal 01.01.1987 l'Istituto ha sospeso il recupero della spesa retta presso la Provincia di Trento (e quindi quest'ultima ha sospeso il recupero verso il Comune di Trento) in quanto sommando la quota parte della pensione di invalidità dell'utente, l'indennità di accompagnamento, il rimborso da parte della Regione del Veneto ed il contributo di mantenimento da parte della famiglia la retta mensile risultava coperta;

preso atto che nella medesima nota la Provincia assicurava comunque la possibilità di un futuro intervento finanziario qualora la famiglia fosse stata nell'impossibilità di sostenere l'onere della spesa di mantenimento per la persona ricoverata previa presentazione di istanza alla Provincia indicante l'ammontare della spesa;

rilevato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 183 di data 13.10.1989 veniva di conseguenza revocata la predetta deliberazione della Giunta provinciale n. 2337 di data 31.05.1968, stante il fatto che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in oggetto nella seduta del 20.02.1987 aveva deliberato di non fissare una retta per gli ospiti ricoverati ma di richiedere, a titolo di contributo a favore dell'Istituto, le provvidenze in godimento degli ospiti stessi e che l'assenza della quantificazione e della determinazione di una retta giornaliera impediva l'operatività della prassi vigente venendo a cessare i presupposti dell'intervento stesso;

preso atto che successivamente i familiari dell'ospite hanno rappresentato alla Provincia Autonoma di Trento le loro difficoltà nel pagamento della retta;

vista la nota della Provincia Autonoma di Trento prot. 1827 C52-MLM/mlm di data 07.02.1995 con la quale è stato comunicato al Comune di Trento (e per conoscenza al tutore dell'interessata ricoverata presso l'Istituto Opera della Provvidenza S. Antonio) che, ai sensi dell'art. 10 della L.p 12 luglio 1991, n. 14, a decorrere dal 01.01.1994 questa Amministrazione comunale è subentrata alla Provincia nel pagamento della retta di affido per la persona disabile di cui trattasi e che lo stesso Comune doveva intervenire in applicazione delle determinazioni di attuazione del Piano provinciale socio-assistenziale;

atteso quindi che dal 01.01.1994 i concorsi alla spesa per la retta dell'assistita, dei parenti e della Regione Veneto coprono solo in parte la spesa e che l'Istituto Opera della Provvidenza S. Antonio con nota prot. n. 114 di data 11.10.1995 ha chiesto al Comune di Trento il pagamento della spesa retta non coperta da tali provvidenze;

rilevato che conseguentemente questa Amministrazione - con nota del 03.04.1995, prot. n. 641 - ha comunicato all'Istituto Opera della Provvidenza S. Antonio che la differenza di spesa retta non coperta dall'assistita e dai parenti andava fatturata al Comune di Trento a partire dal 1° gennaio 1994;

dato atto che questo Comune ha proseguito nell'intervento negli anni successivi sulla base dei medesimi principi e con le stesse modalità;

richiamato l'art. 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ai sensi del quale "per i

soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”;

richiamata altresì la nota prot. n. 1070/03/PZ/15 di data 05.06.2003 indirizzata al familiare tutore della persona disabile di cui trattasi ove si illustravano i criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per portatori di handicap approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 344 di data 30.12.2002 e successivamente accettati dal rappresentante dell'utente in data 16.06.2003;

dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, il Comune di Trento interviene annualmente sostenendo finanziariamente la parte di spesa retta non coperta dalla quota parte della pensione di invalidità dell'utente, dall'indennità di accompagnamento, dal rimborso da parte della Regione del Veneto e dal contributo di mantenimento da parte della famiglia;

considerato che la prosecuzione del ricovero della persona di cui trattasi presso l'Istituto Opera della Provvidenza S. Antonio continua a rappresentare a tutt'oggi la soluzione ottimale;

ritenuto opportuno, stante la delicatezza della situazione, proseguire, come disposto negli ultimi anni, impegnando annualmente la spesa presunta e formalizzando il rapporto con l'istituto ospitante mediante scambio di corrispondenza;

richiamata la deliberazione 20.11.2015 n. 2094 con la quale la Giunta provinciale ha approvato l'”Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2015” precisando, tra l'altro, che esclusivamente nel caso di soggetti con bisogni socio-assistenziali particolarmente complessi o in situazioni particolari, le Comunità/Territorio Val d'Adige possono concordare e riconoscere all'organizzazione che gestisce il servizio una retta individualizzata volta a coprire i costi dell'assistenza aggiuntiva per la gestione del caso o individuare, in via del tutto eccezionale e solo se rappresenta la soluzione ottimale per lo specifico caso, organizzazioni anche fuori provincia, che, in via straordinaria, non necessitano di iscrizione al registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento, fatto salvo in entrambe le ipotesi il riferimento, ove possibile, ai corrispettivi previsti per le medesime tipologie di servizi;

ritenuto pertanto necessario impegnare per l'anno 2024 le risorse per sostenere la spesa ad integrazione della retta così come sopra descritta e stimato che, alla luce delle voci di costo e di concorso alla spesa rendicontate dall'ente ospitante registrate negli ultimi anni, tale spesa per l'anno 2024 possa essere ragionevolmente quantificata in un importo pari a euro 9.000,00;

rilevato infine che ai sensi della Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 371 del 27 luglio 2022 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” l'operazione in oggetto è soggetta agli obblighi di tracciabilità per i flussi finanziari e pertanto si attribuisce alla stessa uno Smarcig;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la prosecuzione anche per l'anno 2024 del rapporto in essere con l'Istituto Opera della Provvidenza S. Antonio di Sarmeola di Rubano (PD) per l'integrazione della retta di ricovero a favore dell'utente originariamente residente nel Comune di Trento e per il quale tale collocamento rappresenta ancora la soluzione migliore;
2. di autorizzare la conseguente spesa presunta annua pari ad euro 9.000,00;
3. di impegnare la spesa pari ad euro 9.000,00 imputando la somma al capitolo 524 “Interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale per disabili in strutture (gestione associata)” con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di liquidare la spesa di cui al punto 2. in un'unica soluzione su presentazione di regolare fattura con annessa distinta delle somme gestite nell'anno 2024;
5. di formalizzare mediante scambio di corrispondenza il rapporto con l'istituto Opera della Provvidenza S. Antonio dando atto che la sottoscritta, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipula del relativo contratto;
6. di indicare la sottoscritta quale responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento dei contratti;
7. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2024;
8. di dare atto che all'operazione di cui trattasi è associato il CIG ZBB3D974F8.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 12/12/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 471

di data 12/12/23

**Oggetto: L.P. N. 13/2007. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER PERSONE DISABILI.
AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00 PER L'ANNO 2024.**

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2024	12021.03.00524	U.1.03.02.15.008	1505			9.000,00	"	128643 (1137421 9)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 27 dicembre 2023